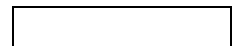


Civile Ord. Sez. 5 Num. 24467 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: ROMANO CARMELA
Data pubblicazione: 05/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20043/2025 R.G. proposto da:

BURAGLIA CINZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Cosi

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE

- intimata -

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 5593/2025, depositata il 22/9/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 5593/2025, depositata il 22/9/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha dichiarato estinto ex art. 44 d.lgs. n. 546/1992 il giudizio di appello promosso da Cinzia Buraglia e ha condannato la parte rinunciante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione.

Avverso il capo sulle spese Cinzia Buraglia propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è restata intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 306 cod. proc. civ., nonché dell'art. 44 d.lgs. n. 546/1992, in relazione al canone censorio ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT erroneamente condannato l'appellante rinunciante alla rifusione delle spese giudiziali, nonostante l'appellata si fosse costituita dopo aver ricevuto la notifica della rinuncia all'appello.

1.1. La censura è fondata.

1.2. L'art. 44 d.lgs. 546/1992 (rubricato "*Estinzione del processo per rinuncia al ricorso*") dispone: "*1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. 2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile. 3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo*".

1.3. La norma ricalca il disposto dell'art. 306 cod. proc. civ., ai sensi del quale "*Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. [...]. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro*".

1.4. Entrambe le disposizioni disciplinano l'estinzione del processo per rinuncia, che richiede l'accettazione delle altre parti solo se costituite e titolari di "*effettivo interesse alla prosecuzione del processo*". Inoltre, in entrambi i processi, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.

1.5. La norma sul rimborso delle spese, secondo la costante interpretazione di questa Corte, opera solo in favore delle parti che si siano costituite prima di ricevere la notifica della rinuncia.

1.6. Ove, invece, come nel caso di specie, l'altra parte si costituisca dopo aver ricevuto la notifica della rinuncia agli atti di giudizio, ovvero quando ormai tale rinuncia ha già provocato il proprio immediato effetto estintivo, si resta "al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 306, quarto comma, c.p.c.", sicché il giudice, agli effetti di tale norma, nessuna statuizione può emettere in ordine alle spese processuali a carico della parte rinunciante.

1.7. Nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, deve cioè farsi applicazione del principio secondo cui "il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione" (v. Cass. 30160/2025; 23620/2017).

1.8. D'altronde, la stessa accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass.11384/1999; 8387/1999; 10978/1996).

1.9. Ebbene, di tali principi la CGT non ha fatto buon governo, avendo posto le spese giudiziali a carico dell'appellante rinunciante sebbene la rinuncia fosse stata notificata (in data 10/1/2024, quindi) prima della

costituzione di ADER (avvenuta in data 23/7/2025), e senza che quest'ultima potesse conseguire dalla decisione un'utilità maggiore di quella altrimenti derivante dall'estinzione del processo, neppure prospettata.

1.10. La condanna alle spese dell'appellante rinunciante risulta, quindi, errata e va eliminata, cassando sul punto la sentenza impugnata con decisione nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., in mancanza di nuovi accertamenti di fatto.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri minimi fissati per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità dell'unica questione trattata), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, dispone che le spese del giudizio di appello restino a carico delle parti che le hanno anticipate; condanna l'Agenzia delle Entrate -Riscossione a rifondere a Cinzia Buraglia le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 400,00, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Ugo Candia